



Prot. 58846
Class. 002/1/10

Pesaro, 24 agosto 2007

Al Dirigente del Servizio Ambiente
Dott.ssa Elisabetta Cecchini
SEDE

OGGETTO: parere in merito all'ammissibilità dell'applicazione dell'art.2, comma 4 L.241/1990 ai procedimenti di autorizzazione agli scarichi di cui all'art.124 del d.lgs.152/2006.

Con riferimento alla richiesta di parere (di cui alla nota prot. n.15734 del 24.02.2007) in cui si poneva la questione enunciata in oggetto, fornisco le seguenti valutazioni.

E' indubbio che l'art.2, comma 4 della novellata legge 241/1990, laddove consente di sospendere il termine di conclusione del procedimento per un periodo massimo non superiore a 90 giorni al fine di acquisire valutazioni tecniche di organi o enti appositi, qualora tale acquisizione sia prevista da norme di legge o di rango regolamentare, è pienamente applicabile ai procedimenti di competenza della provincia per l'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue, allorchè il responsabile del procedimento reputi necessario acquisire dall'ARPAM le valutazioni tecniche utili al fine del rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Va, infatti, innanzitutto evidenziato che - diversamente dagli artt.16 e 17 della L.241/1990 che parimenti disciplinano modalità semplificate di acquisizione al procedimento di pareri e valutazioni tecniche, escludendone tuttavia l'applicabilità nei confronti di organismi consultivi o tecnici preposti alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini (categoria nella quale rientra sicuramente l'ARPAM) - l'art.2, comma 4 ha una portata applicativa generale ed è quindi suscettibile di applicazione anche nei confronti dei predetti organismi od enti.

In secondo luogo, rispetto ai procedimenti autorizzatori agli scarichi, sussiste, come già evidenziato nel quesito, una norma legislativa regionale, vale a dire l'art.46, comma 2 della L.R.10/1999, che soddisfa il presupposto applicativo richiesto dall'art.2, comma 4 della L.241/1990 (ossia la statuizione normativa riguardo all' "acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi" al fine dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento), prevedendo l'intervento tecnico dell'ARPAM a supporto della Provincia nell'esercizio delle suddette funzioni



autorizzatorie (“*per le attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la Provincia si avvale di norma dell'A.R.P.A.M.*”).

Riguardo al paventato rischio di incorrere, con la sospensione del procedimento in attesa dell'acquisizione delle valutazioni tecniche dell'ARPAM, nella violazione del divieto di ingiustificato aggravamento del procedimento di cui all'art.1, comma 2 della L.241/1990, si ritiene che questo non sussiste considerato che è la legge regionale a prevedere tale supporto tecnico nell'esercizio delle funzioni autorizzatorie di competenza provinciale. Va tuttavia precisato che la riportata norma regionale stabilisce che non indefettibilmente, ma “*di norma*”, la Provincia si avvale dell'ARPAM, il che porta a considerare come, almeno nei casi di minor complessità tecnica, la Provincia possa decidere, se in grado, di acquisire direttamente all'istruttoria gli elementi tecnici utili ad assumere la decisione finale in ordine all'istanza di autorizzazione agli scarichi, senza avvalersi dell'ARPAM e quindi senza sospendere il procedimento (per uno sviluppo di tali profili concernenti il carattere non rigidamente ed indefettibilmente obbligatorio dell'apporto consultivo e tecnico dell'ARPAM, si veda il parere prot. n.83240 reso a Codesto Servizio in data 7 dicembre 2006, in materia di emissioni in atmosfera).

In conclusione, per completezza, si affronta anche la questione da ultimo posta nel quesito circa l'applicabilità o meno, ai procedimenti di competenza provinciale per i quali le leggi o in subordine i regolamenti non stabiliscano un termine di conclusione specifico, del termine residuale di 90 giorni previsto (in luogo di quello originario di 30 giorni) dall'art.2, comma 3 della L.241/1990 (come sostituito dall'art.3, comma 6-bis del D.L. n.35 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n.80 del 14/05/2005).

Va in effetti rimarcato che il vigente sistema di determinazione dei termini di conclusione dei procedimenti è disciplinato al comma 2 dell'art.2 della L.241/1990 con riferimento esclusivo ai procedimenti di competenza statale e degli enti pubblici nazionali. Questa limitazione, ovviamente, risponde all'esigenza di preservare l'autonomia di regioni ed enti locali in ordine alla disciplina dei procedimenti di competenza, che è riconosciuta chiaramente, oltre che in via generale dalla Costituzione, anche, nello specifico, dall'art.29 della L.241 (**Art. 29.** *Ambito di applicazione della legge-* *1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche. 2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente*



legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, cosí come definite dai principi stabiliti dalla presente legge). Spetterà quindi al nuovo regolamento della provincia definire i termini di conclusione dei procedimenti di spettanza provinciale ove il termine non sia fissato dalla legge.

In attesa dei regolamenti degli enti locali secondo alcuni Autori (cfr. Forlenza *“Riscritta la semplificazione amministrativa”* in Guida al Diritto n. 22 dell'11 giugno 2005, pagg. 138-140) si sarebbe determinato un vuoto normativo perché il vecchio termine sussidiario di 30 giorni è stato abrogato e quello nuovo di 90 giorni si applicherebbe solo con riferimento al comma 2 e quindi ai soli procedimenti di competenza statale.

In realtà a colmare il vuoto per le regioni soccorre l'art.22 della L.15/2005: *“Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, i procedimenti amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti. In mancanza, si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990 come modificata dalla presente legge”*.

Tale norma ritengo possa applicarsi per analogia anche ai vigenti regolamenti degli enti locali, consentendone così l'ultrattività per le parti non in contrasto con le sopravvenute norme innovative della L.241/1990. Dunque, per quanto riguarda la nostra Provincia, i termini procedurali sono quelli fissati dal vecchio e ancora vigente - per le parti non in contrasto con i principi da ultimo novellati della L.241/1990 – regolamento provinciale (approvato con delibera C.P. n.105 del 1997), il quale contiene anche una disciplina, che si ritiene tutt'ora utilmente applicabile, finalizzata a determinare in via residuale i termini di conclusione dei procedimenti non censiti nelle tabelle allegate al regolamento e per i quali la legge non stabilisca direttamente i termini di conclusione. Tale disciplina regolamentare è contenuta nell'art.1, comma 3 e nell'art.7, comma 6 che qui di seguito si riportano:

- **“Art. 1, comma 3** – *I procedimenti non elencati nelle tabelle suddette, si concludono nei termini previsti dall'art. 7 – comma 6 – del presente regolamento o, in caso di organo decisore diverso da quelli previsti nello stesso art. 6, nel termine indicato dall'art. 2, comma 3, della legge n. 241/1990.*
- **Art. 7, comma 6** – *I procedimenti non elencati nelle tabelle allegate o per i quali, comunque, non risulta previsto un termine finale, devono concludersi entro:*
 - a) *novanta giorni per i provvedimenti finali di competenza del Consiglio Provinciale;*
 - b) *sessanta giorni per i provvedimenti finali di competenza della Giunta provinciale;*



- c) quarantacinque giorni per i provvedimenti finali di competenza del Responsabile di Settore o del Segretario.”.*

Il Dirigente Del Servizio
Affari Generali, Giuridici e Legislativi
Dott. Andrea Pacchiarotti